



COMUNE DI MORETTA

(Provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 27.04.2016

Integrato con Delibere C.C. n. 5 del 15.02.2018, C.C. n. 5 del 06/02/2019

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC)

- Art. 1. Disciplina generale dell'Imposta Unica Comunale
- Art. 2. Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote IUC
- Art. 3. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione IUC
- Art. 4. Modalità di versamento IUC
- Art. 5. Scadenze di versamento IUC
- Art. 6. Invio modelli di pagamento
- Art. 7. Titolarità e riscossione
- Art. 8. Funzionario Responsabile
- Art. 9. Accertamento
- Art. 10. Sanzioni
- Art. 11. Somme di modesto ammontare
- Art. 12. Rimborsi
- Art. 13. Contenzioso
- Art. 14. Riscossione coattiva
- Art. 15. Entrata in vigore
- Art. 16. Clausola di adeguamento
- Art. 17. Disposizioni transitorie

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Art. 18. Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
- Art. 19. Presupposto impositivo
- Art. 20. Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
- Art. 21. Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli – Assimilazione al terreno
agricolo
- Art. 22. Soggetti passivi
- Art. 23. Soggetto attivo
- Art. 24. Base imponibile
- Art. 25. I terreni agricoli
- Art. 26. Detrazione per l'abitazione principale
- Art. 27. Assimilazioni
- Art. 27/bis Abitazione concesse in comodato a parenti
- Art. 28. Esenzioni

- Art. 29. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 30. Fabbricati Inagibili
- Art. 31. Fabbricati produttivi inutilizzati
- Art. 32. Modalità di presentazione delle comunicazioni
- Art. 33. Quota riservata allo stato
- Art. 34. Versamenti
- Art. 35. Dichiarazione
- Art. 36. Potenziamento dell'ufficio tributi

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 37. Oggetto del regolamento e presupposto impositivo
- Art. 38. Soggetti passivi
- Art. 38/bis Abitazioni concesse in comodato a parenti
- Art. 38/ter Assimilazione all'abitazione principale
- Art. 39. Base imponibile
- Art. 40. Determinazione delle aliquote
- Art. 40/bis Detrazioni, riduzioni, esenzioni
- Art. 41. Servizi indivisibili: descrizione e costi
- Art. 41/bis Versamenti

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Art. 42. Oggetto del regolamento
- Art. 43. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 44. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 45. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 46. Soggetto attivo
- Art. 47. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 48. Soggetti passivi
- Art. 49. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 50. Sottotetti
- Art. 51. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 52. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 53. Superficie degli immobili
- Art. 54. Costo di gestione
- Art. 55. Determinazione della tariffa

- Art. 56. Articolazione della tariffa
- Art. 57. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 58. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 59. Occupanti delle utenze domestiche
- Art. 60. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 61. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 62. Scuole statali
- Art. 63. Tributo giornaliero
- Art. 64. Tributo provinciale
- Art. 65. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 66. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 67. Utenze non domestiche – Riduzioni per il recupero
- Art. 68. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 69. Agevolazioni
- Art. 70. Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 71. Obbligo di dichiarazione
- Art. 72. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 73. Riscossione avvisi TARI

Allegati

All. A: Categorie di utenze non domestiche ai fini TARI per i comuni con meno di 5.000 abitanti

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1 - Disciplina Generale dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, commi 639 e ss., L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i., basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Il Comune, con il presente regolamento, determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro:

a) IMU: Nel titolo II verranno disciplinati come previsto dalla normativa i seguenti aspetti:

- la disciplina delle assimilazioni/esenzioni.

b) TASI: Nel titolo III verranno disciplinati come previsto dalla normativa i seguenti aspetti:

- la disciplina delle detrazioni/riduzioni;

- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) TARI: Nel titolo IV verranno disciplinati come previsto dalla normativa i seguenti aspetti:

- i criteri di determinazione delle tariffe;

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

3. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote IUC

1. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI, in conformità del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi di legge, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Entro lo stesso termine vengono approvate le aliquote e le detrazioni relative all'IMU.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della dichiarazione IUC

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su apposito modello messo a disposizione dal comune e scaricabile dal sito istituzionale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.
3. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali, può essere spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. oppure può essere inviata in via telematica tramite Posta Elettronica Certificata; in tale ultimo caso la dichiarazione deve comunque essere sottoscritta anche con firma digitale.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU) o del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'abrogato art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214.
7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 4 - Modalità di versamento IUC

1. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'art. 52 D. Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento della TARI, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 9 luglio 1997 n.241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Art. 5 - Scadenze di versamento IUC

1. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate, in modo anche differenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine fissato dalla Legge nazionale.
2. Il versamento dell'IMU è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio individuate nella medesima deliberazione.

Art. 6 - Invio modelli di pagamento ⁽¹⁾

1. Il comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento, preventivamente compilati, per la TARI.
2. Gli avvisi di pagamento TARI sono spediti presso la residenza del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa.
3. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 689, L. n. 147/2013, i versamenti della TASI vengono effettuati in autoliquidazione alle scadenze previste per il pagamento dell'IMU.

(1) Articolo così modificato dalla delibera del CC n. 5 del 06/02/2019

Art. 7 - Titolarità e riscossione

La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 8 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, ivi compresa la sottoscrizione dei provvedimenti aventi ad oggetto la definizione bonaria ed in autotutela delle controversie, rimanendo escluso dalla delega conferita al Funzionario responsabile il solo potere di conferire procura alle liti per la rappresentanza nei giudizi aventi ad oggetto controversie riguardanti il tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e da diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato, e con preavviso di almeno sette giorni lavorativi.

Art. 9 - Accertamento

1. L'omessa, la tardiva o l'infedele presentazione della dichiarazione nonché l'omesso o il parziale versamento del tributo, sono accertati notificando al soggetto passivo, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 10 - Sanzioni

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice Civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato come previsto dall'art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
3. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta, o infedele risposta al questionario di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai precedenti commi concernenti la IUC si applicano, laddove compatibili, le disposizioni di cui ai D. Lgs. 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 e di cui all'art. 1, commi 161 e ss., L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007).

Art. 11 - Somme di modesto ammontare ⁽²⁾

Il Comune non procede al rimborso delle somme dovute, né all'accertamento dei propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni anno d'imposta.

(2) Articolo così modificato con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

Art. 12 - Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 13 - Contenzioso

1. Contro gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni, i provvedimenti che respingono l'istanza di rimborso o negano l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i..

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme (ravvedimento, autotutela ,...).

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti commi possono essere rateizzate, su richiesta scritta del contribuente, dietro specifica deliberazione autorizzativa emessa dalla Giunta Comunale.

4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 14 - Riscossione coattiva

Le somme accertate dal comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 D. Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, pubblicato nei modi previsti dalla legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 16 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria ed in materia ambientale e di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 17 - Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di recupero, accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) di cui al D. Lgs. n. 504/1992, all'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.L. n. 211/2011 convertito in L. n. 214/2011, alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di cui al D. Lgs. n. 507/1993 ed al Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'abrogato art. 14 D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, qualora non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 18 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D. Lgs. n. 446/1997 disciplina l'applicazione nel Comune di Moretta dell'IMU, istituita e disciplinata dall'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, e s.m.i., e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e confermata dall'art. 1, comma 703, L. n. 147/2013 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 19 - Presupposto impositivo

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura diversi dall'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota, di cui al comma 7, e la detrazione, di cui al comma 10, dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.

Art. 20 - Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 18 del presente regolamento:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 21 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli – Assimilazione al terreno agricolo.

1. Ai sensi dell’art.59, comma 1 - lettera a), del D. Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili, se possedute ed al contempo condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale i quali esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’attività di allevamento di animali, possono ottenere, dietro specifica richiesta da presentarsi agli Uffici comunali nelle forme e nei termini di cui al successivo art. 32, l’assimilazione come terreno agricolo.

2. Non saranno comunque assimilati agli agricoli i terreni, pur posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, sui quali sia venuta meno la destinazione e l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, ovvero nei casi in cui:

a) siano state realizzate opere di urbanizzazione o lavori di adattamento del terreno prodromici ad una successiva edificazione;

b) il proprietario o i comproprietari abbiano presentato specifica richiesta volta ad ottenere la previsione di edificabilità dell’area nello strumento urbanistico ed essa sia stata accolta.

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti individuati dall’art. 2, comma 1 - lettera b) (secondo periodo) del D. Lgs. n. 504/1992 e individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali dall’art.1 del D. Lgs. n. 99 del 29/03/2004 e s.m.i, regolarmente iscritti alla previdenza agricola.

4. E’ imprenditore agricolo professionale (IAP), colui il quale sia in possesso delle conoscenze e delle competenze professionali così come individuate dall’art.5 del regolamento CE n.1257/1999 del 17/05/1999 e che dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del c.c., direttamente ovvero in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo e della propria capacità di lavoro complessiva e che ricavi dalle medesime attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro, escludendo dal riferito reddito globale le pensioni di ogni genere, gli assegni, le indennità e le somme ad esso equiparate.

5. Le società di persone, cooperative o di capitali, anche consortili, vengono considerate imprenditori agricoli professionali ai sensi del presente regolamento solamente nel caso in cui lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. ed altresì possano documentare:

a) per le società di persone, semplici, o in accomandita semplice, che almeno uno dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita, la riferita qualifica deve essere posseduta da almeno uno dei soci accomandatari;

b) per le società di capitali, che almeno uno degli amministratori sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) per le cooperative, che almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

6. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o da alcuni dei comproprietari, l'assimilazione opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma uno, mentre per gli altri l'IMU dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 22 - Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 23 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Moretta relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 24 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. n. 504/1992, e dell'art. 13, commi 4 e 5, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 51, L. n. 662/1996, un moltiplicatore pari a **135**.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1 - lettere c), d) ed f) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 D. Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art.30 del presente regolamento).

Art. 25 - I terreni agricoli

1. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.

2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

Art. 26 - Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Art. 27 - Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono permanentemente la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. Inoltre nel caso in cui il proprietario dell'immobile abbia acquisito la residenza presso la Casa di Riposo di Moretta, potrà usufruire dell'aliquota agevolata e della detrazione prevista per l'abitazione principale a condizione che lo stesso proprietario paghi la retta piena e non abbia richiesto altre agevolazioni;

b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o utilizzata da soggetti appartenenti ad altro nucleo familiare;

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

2. Per le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti, entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'assimilazione ad abitazione principale, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.

Art. 27 bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

Art. 28 - Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 *bis* D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e s.m.i.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929 n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1 - lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 - lettera a) L. 20 maggio 1985, n. 222;

- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011;
- i) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e/o utilizzati (beni merce), a condizione che l'impresa presenti la dichiarazione IMU relativa all'anno in cui ha inizio l'agevolazione.
- j) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- k) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- m) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in c le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- n) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

Art. 29 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di

cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al c.1.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 504/92.

Art. 30 – Fabbricati inagibili. ⁽³⁾

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini del presente articolo, i fabbricati oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati a seguito di un degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, salvo i disposti del successivo comma 3.

3. Si ritengono comunque inabitabili o inagibili i fabbricati che, prima di qualunque intervento edilizio, si trovano in una o più delle seguenti condizioni e siano di fatto non utilizzati e privi di persone residenti:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- b) strutture verticali (murature portanti, pilastri, muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino, finalizzata ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero a seguito del verificarsi (reale o potenziale) di eventi calamitosi;
- e) edifici residenziali dichiarati inagibili dall'ASL.

4. Per poter beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare all'Ufficio tributi del Comune apposita comunicazione allegando la documentazione di cui al comma successivo, entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'agevolazione. La comunicazione resa tardivamente non dà diritto all'applicazione retroattiva dell'agevolazione, mentre ha effetto per gli anni successivi fino a che permangono le condizioni. In caso di perdita dei requisiti occorre presentare una comunicazione all'Ufficio tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere:

a) dichiarato dal contribuente con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, con allegata perizia statica a firma di tecnico abilitato nei casi di cui al precedente comma 3 lettere a) e b), oppure ordinanza o altra idonea documentazione nel caso di cui al precedente comma 3 lettere c), d) ed e);

b) accertato dall'Ufficio Tecnico comunale, su richiesta del contribuente, con perizia con costi a carico del proprietario.

6. I locali dichiarati inagibili non potranno essere utilizzati/occupati prima della realizzazione delle opere di recupero ovvero precedentemente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori o della segnalazione certificata per l'agibilità, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

7. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità ai sensi del presente articolo, l'inizio di lavori di ristrutturazione del fabbricato o il rifacimento e/o mancato allacciamento degli impianti (luce, gas, acqua, fognature...).

(3) Articolo così sostituito con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

Art. 31 – Fabbricati produttivi inutilizzati

1. I fabbricati produttivi o complessi di fabbricati produttivi, comunque inclusi in un lotto funzionale a destinazione industriale, artigianale, e/o commerciale, di superficie utile lorda (S.U.L) complessiva superiore a 1.500 MQ, i quali – sulla base di atti depositati presso gli uffici comunali o comunque a conoscenza degli uffici, ovvero, a seguito di sopralluoghi eseguiti dagli uffici di polizia municipale comunali o da altre funzioni proposte al controllo del territorio – risultino non utilizzati e/o non occupati a fini produttivi, saranno soggetti all'imposta prevista per tale fattispecie dal Consiglio Comunale proporzionalmente al periodo (anno o frazione anno) in cui si sia verificata la condizione di cui al presente comma.

2. L'ufficio tributi comunale comunicherà l'esito dei controlli previsti dal precedente comma ai soggetti interessati a mezzo raccomandata a/r.

3. Nel caso in cui, viceversa, i fabbricati, così come individuati dal comma 1, risultino effettivamente utilizzati a finalità produttive i soggetti interessati, entro il termine previsto per la prima scadenza del pagamento del tributo, dovranno presentare all'ufficio tributi comunale (direttamente o a mezzo posta o trasmissione telematica) apposita autocertificazione corredata da idonea documentazione (quale, ad esempio copia contratto locazione, ovvero copie fatturazione fornitura utenze), suscettibile di verifiche da parte degli uffici, attestanti l'effettiva utilizzazione a fini industriali artigianali o commerciali degli immobili oggetto del presente articolo; in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'ufficio tributi entro il termine di legge previsto per il versamento dell'imposta.

Art.32 - Modalità di presentazione delle comunicazioni. ⁽⁴⁾

1. Per usufruire delle agevolazioni/esenzioni rientranti nelle seguenti fattispecie:

- a) aliquota agevolata per l'abitazione e una pertinenza concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli, figli/genitori);
- b) aliquota agevolata agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- c) assimilazione all'abitazione principale di cui all'art. 27, comma a) e b), del presente regolamento;
- d) inagibilità di cui all'art. 30 del presente regolamento;

e) agevolazione per i fabbricati di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino in aree industriali, dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex novo uno stabilimento industriale o artigianale (sono esclusi i fabbricati sede di nuove aziende che siano tali esclusivamente in virtù di successione ereditaria, i fabbricati sede di impresa commerciale e gli immobili di pertinenza di attività artigianali adibiti esclusivamente a magazzino). Per i fabbricati di categoria D, dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria per il versamento della quota allo Stato utilizzando il relativo codice tributo. A fine anno, dietro presentazione delle ricevute di pagamento, il Comune provvederà all'eventuale rimborso d'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota ordinaria e quella deliberata dal Comune per questa fattispecie;

ee) aliquota agevolata per:

- 1) Ampliamenti di fabbricati produttivi esistenti da parte di nuove aziende o di aziende già operanti sul territorio purché l'ampliamento non sia inferiore a mq.1000;
- 2) Riattivazione di porzioni di fabbricati dismessi purché, anch'essi, di superficie non inferiore a mq.1000;

f) aliquota agevolata per le abitazioni locate a "canone concordato";

g) assimilazione di area fabbricabile a terreno agricolo di cui all'art. 21 del presente regolamento;

gli interessati dovranno presentare all'Ufficio tributi del Comune apposita comunicazione, direttamente o a mezzo postale o per vie telematiche, entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'assimilazione/agevolazione; in caso di perdita dei requisiti occorre presentare all'Ufficio tributi comunicazione entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.

2. La comunicazione produce i suoi effetti anche per gli anni di imposta successivi, sempre che permangano in capo al soggetto i requisiti indicati; in particolare per la fattispecie prevista all'art. 32, c. 1 - lett. e) del presente Regolamento la durata viene determinata annualmente mediante la delibera di approvazione delle aliquote.

(4) Articolo così modificato con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

Art. 33 - Quota riservata allo Stato

1. A partire dal 1° gennaio 2013, l'art. 1, comma 380, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per l'anno 2013) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, ed ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13.

2. Nelle ipotesi contemplate al precedente art.32 co.1 lett. e) ed ee) qualora le aliquote agevolate previste risultassero inferiori all'aliquota standard dello 0,76 per cento il Comune si farà carico del rimborso, in favore delle aziende, della quota costituita dalla differenza tra l'aliquota agevolata deliberata dall'Ente e l'aliquota standard prevista per legge.

Art. 34 – Versamenti ⁽⁵⁾

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate relativi all'approvazione del modello e dei codici tributo e con apposito bollettino postale.
4. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri non sono di norma ammessi. Tuttavia non sono sanzionate le irregolarità quando l'imposta sia assolta, per l'anno di riferimento, totalmente da uno dei contitolari qualora siano facilmente identificabili gli altri contitolari, anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.
5. Il contribuente è esonerato dall'effettuare versamenti per importi inferiori ad € 10,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto dal contribuente per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

(5) Articolo così modificato con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

Art. 35 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, D. Lgs. n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 36 - Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge n. 662/96 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs n. 446/96, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto, in corrispondenza della realizzazione di progetti diretti al recupero di produttività secondo la normativa contrattuale vigente ed in relazione agli obiettivi stabiliti dal P.E.G..
2. La quota da destinare agli incentivi, di cui al comma 1, è stabilita annualmente in sede di formazione del P.E.G., mediante apposito stanziamento destinato allo scopo, nei limiti delle previsioni di bilancio.

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 37 - Oggetto del Regolamento e presupposto impositivo

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, commi 669 e ss., L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i., destinato alla copertura dei costi relativi ai predetti servizi indivisibili.
2. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9.

Art. 38 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
 2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e per le abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o nella disponibilità di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante ovvero il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante o il detentore versano la TASI nella misura stabilita del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo *de quo*, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 5bis. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

Articolo 38 bis – Abitazione concesse in comodato a parenti

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 38 ter – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Art. 39 - Base imponibile

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 241/2011, e s.m.i..

Art. 40 - Determinazione delle aliquote

Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui alla vigente normativa.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Articolo 40/bis – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

3. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,

previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;

h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Art. 41 - Servizi indivisibili: descrizione e costi

1. Ai fini dell'applicazione della TASI, sono individuati i seguenti servizi indivisibili, ossia i servizi non erogati a domanda individuale e rivolti a tutta la collettività indistintamente, non essendo misurabile la quantità degli stessi fruita in concretezza dal singolo: illuminazione pubblica, cura del verde pubblico, gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve), servizio di protezione civile, servizi di polizia locale, servizi socio-assistenziali, urbanistica e gestione del territorio.

2. Il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ovvero al provvedimento di approvazione delle aliquote e della relativa manovra regolamentare, provvede ogni anno ad individuare analiticamente tali costi, alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 41 bis – Versamenti ⁽⁶⁾

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate relativi all'approvazione del modello e dei codici tributo e con apposito bollettino postale.

4. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri non sono di norma ammessi. Tuttavia non sono sanzionate le irregolarità quando l'imposta sia assolta, per l'anno di riferimento, totalmente da uno dei contitolari qualora siano facilmente identificabili gli altri contitolari, anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

5. Il contribuente è esonerato dall'effettuare versamenti per importi inferiori ad € 10,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

(6) Articolo inserito con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 42 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D. Lgs. n. 446/1997 istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi 641 e ss., L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, L. n. 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999. Il tributo è corrisposto ad integrale copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel piano finanziario.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 43 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 08.02.2012, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1 - lettera a) D. Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e pertinenze;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 44 - Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti descritti negli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati di cui all'art. 43, comma 2.

Art. 45 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 D. Lgs. n. 152/2006:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3.5.2000, e s.m.i..

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 46 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 47 - Presupposto per l'applicazione del tributo ⁽⁷⁾

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere.
- e) aree scoperte operative delle attività produttive le aree scoperte, anche non strutturate, con destinazione specifica a servizio dell'attività quali aree di carico/scarico, movimentazione merci, deposito e/o stoccaggio dei materiali e parcheggio dei mezzi dell'impresa.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico legge 147/2013).

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

(7) Articolo così modificato con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

Art. 48 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori, occupanti o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 71 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 49 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti ⁽⁸⁾

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo:

- a) le unità immobiliari prive di arredi e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le aree scoperte destinate all'esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali a titolo esemplificativo vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, locali contatori, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura;
- d) le unità immobiliari oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione o di fine lavori se antecedente, previa comunicazione da parte del contribuente ed a condizione che non siano utilizzati;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- g) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
- h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- i) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;
- l) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.

2. Sono altresì esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile a tributo:

- a) locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi istituzionali in gestione diretta;
- b) locali ed aree di proprietà del Comune condotti od utilizzati da Associazioni sportive e da Associazioni senza fini di lucro (salvo diverse disposizioni indicate nel contratto o nella convenzione);
- c) locali ed edifici destinati esclusivamente al culto delle religioni, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione.

(8) Articolo così modificato con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

Art. 50 – Sottotetti

Oltre all'esclusione prevista dall'art. 49, c.1- lettera h, sono esclusi dall'applicazione della tassa i sottotetti che presentino contemporaneamente tutti i requisiti:

- Abbiano un'altezza media inferiore a cm.175;
- Non abbiano balconi, finestre e/o porte-finestra sulle pareti verticali esterne;
- Assenza e non predisposizione degli impianti idro-sanitari, termico, di condizionamento, etc; è consentito solamente installare l'impianto elettrico necessario per un'illuminazione artificiale.

Art. 51 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applica il comma 2 dell'art. 52.

Art. 52 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio ⁽⁹⁾

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 45, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli (compresi ricoveri di attrezzi e macchinari agricoli);
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 44, superiori ai limiti quantitativi individuati nell'art. 12 del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, di cui all'art. 43 comma 2.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, la

superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA' ABBATTIMENTO %:

- Carrozzerie, Officine riparazione veicoli, Elettrauto 40%
- Lavorazioni metalmeccaniche 40%
- Verniciatura e laccatura mobili 40%
- Attività agricole 40%
- Attività industriali con capannoni di produzione 40%
- Lavanderie 40%
- Tipografie 40%
- Gommisti 40%
- Segherie 40%
- Falegnamerie 40%
- Magazzini imprese edili 40%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché le modalità di smaltimento secondo la norma vigente;
- b) comunicare entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò autorizzate, a pena di perdita del diritto alle agevolazioni medesime.

(9) Articolo così modificato con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

Art. 53 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione delle parti di altezza inferiore a 1,5 metri.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

3. Avvenuta l'ultimazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, categorie catastali A, B e C, e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel

catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 54 - Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2. Deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio predetti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 55 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 56 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

Art. 57 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 71, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 58 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 59 - Occupanti delle utenze domestiche ⁽¹⁰⁾

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di dimora e/o temporaneo trasferimento del componente del nucleo per servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata in altra sede (sul territorio nazionale o all'estero) e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per

un periodo continuativo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata dal soggetto tenuto al versamento del tributo.

3. Per le utenze domestiche non utilizzate come abitazione principale e non locate né concesse in comodato (gratuito ovvero oneroso) e/o comunque nella disponibilità di soggetti, anche non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) nei quali non risultino altri residenti o occupanti, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di **n. 2 unità**.

4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, si assume come numero degli occupanti se presente quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; qualora non sia individuabile un nucleo familiare residente si assume come numero degli occupanti quello di **n. 2 unità**, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

5. Si considerano pertinenze delle abitazioni principali gli immobili censiti al Catasto Fabbricato presso l'Agenzia del Territorio con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ai quali si applica la tariffa TARI in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione, essendo la loro superficie conteggiata nella medesima categoria dell'abitazione.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non di pertinenza di unità abitative, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative; in caso di possesso o detenzione di una pluralità delle predette fattispecie, la quota variabile è dovuta per una sola di esse.

Si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere o legate ad altre utenze non domestiche.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **n. 1 unità**. Viene riconosciuta la riduzione di cui al punto a) art. 65 del presente regolamento (abitazioni a disposizione)

7a) Qualora un soggetto si trasferisca permanentemente presso una Residenza Sanitaria Assistenziale o un Istituto Sanitario ed ivi prenda dimora senza trasferire la propria residenza dall'abitazione, il numero degli occupanti dell'abitazione potrà essere conteggiato sottraendo un'unità previa presentazione di richiesta documentata.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione.

Le variazioni intervenute successivamente di norma avranno efficacia a partire dall'anno seguente, tuttavia potranno essere prese in considerazione quelle opportunamente comunicate all'ufficio tributi entro la scadenza della seconda rata della tassa.

(10) Articolo così modificato con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

Art. 60 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 61 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente non inferiori a 20 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 62 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 *bis* D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 63 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile, commisurata a ciascun metro quadrato di superficie occupata, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione di cui al presente comma è stabilita annualmente nel provvedimento di adozione delle tariffe e si applica sia alla quota fissa che alla quota variabile.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Le tariffe relative alle aree mercatali possono essere determinate in rapporto ai costi di gestione del servizio sostenuto per tali attività.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 64 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 65 - Riduzioni per le utenze domestiche ⁽¹¹⁾

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, riduzione del 10%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, riduzione del 10%;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 35% (per fabbricati rurali ad uso abitativo si intendono quelli iscritti nel catasto urbano con la dichiarazione della sussistenza del requisito di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 557/93);
- d) abitazioni situate in aree frazionali e individuate dalla toponomastica stradale, prive del requisito di ruralità, riduzione del 35%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, ovvero che abbiano documentato l'attivazione della fossa o acquistato uno o più compostatori si applica una riduzione del 10% sia alla quota fissa che variabile. La riduzione viene applicata sulla superficie dell'abitazione, escluse le pertinenze. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione comprovante l'attivazione della fossa. La riduzione avrà corso dall'anno di riferimento se presentata entro il termine di emissione degli inviti di pagamento ovvero dall'anno successivo se presentata dopo il termine di emissione degli inviti di pagamento. Per la corretta effettuazione dell'autocompostaggio, ai fini della presente riduzione, devono rispettarsi le disposizioni contenute nel regolamento Albo Comunale Compostatori approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 21/03/2018.

4. Le riduzioni del tributo di cui al precedente comma 1 sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Si considerano comunque valide e acquisite agli atti le denunce già in possesso degli uffici.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Il Comune di Moretta avrà facoltà di operare le opportune verifiche a campione.

(11) Articolo così modificato con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

Art. 66 - Riduzioni per le utenze non domestiche ⁽¹²⁾

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 per cento, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a seguito di presentazione di apposita istanza.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Per i locali ad uso non commerciale utilizzati dalle utenze non domestiche classificate nelle categorie 16, 17, 18, 19, 20 di cui al DPR. 158/1999 (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, supermercati, alimentari, plurilicenze alimentari, ortofrutta, pescherie ecc.) è prevista una riduzione del 40 per cento della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

4. Per i bar, i pubblici esercizi e le tabaccherie che rimuoveranno dai locali tutte le slot machine e le videolottery è prevista una riduzione del 40 per cento delle tariffe a condizione che venga presentata apposita istanza al Comune corredata dalla documentazione comprovante la rimozione. La riduzione decorrerà dalla data di presentazione della richiesta fino a quando sussisteranno le condizioni che ne hanno determinato l'applicazione. Detta riduzione non viene riconosciuta alle utenze che hanno l'obbligo di rimozione per disposizione normativa

5. Si applicano il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'art.65.

6. Alle utenze non domestiche che dispongono, in proprietà o in disponibilità, di aree verdi, pertinenziali e adiacenti ai locali in cui svolgono la propria attività, che effettuino l'autocompostaggio dei propri scarti organici con l'utilizzo di uno o più compostatori, si applica una riduzione del 10% sia alla quota fissa che a quella variabile, limitatamente sulla superficie in cui vengono prodotti gli scarti organici.

Per la corretta effettuazione dell'autocompostaggio, ai fini della presente riduzione, devono rispettarsi le disposizioni contenute nel regolamento Albo Comunale Compostatori approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 21/03/2018.

La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio non domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. La riduzione avrà corso dall'anno di riferimento se presentata entro il termine di emissione degli inviti di pagamento ovvero dall'anno successivo se presentata dopo il termine di emissione degli inviti di pagamento.

(12) Articolo così modificato con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

Art.67 - Utenze non domestiche - Riduzioni per il recupero ⁽¹³⁾

1. Ai produttori di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente che abbiano avviato oggettivamente ed effettivamente i rifiuti prodotti sulla superficie tassata, al recupero, viene riconosciuta, una percentuale di riduzione della sola quota variabile, fino a concorrenza del suo ammontare proporzionale alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti. La riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$\text{quota variabile del tributo} * \frac{\text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero}}{\text{Quantità di rifiuti potenziale}}$$

Ove:

- per quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero verrà considerato il totale dei kg avviati al recupero risultanti dalla documentazione di cui ai paragrafi seguenti;
- per quantità di rifiuti potenziale si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

2. Nell'ipotesi di oggettivo ed effettivo totale autosmaltimento, regolarmente accertato dai competenti uffici, dei rifiuti speciali assimilati prodotti dall'utenza non domestica, la superficie corrispondente alle aree scoperte operative viene tassata per la sola parte fissa (delibera CC n. 57/2014).

3. Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda volta a dichiarare l'intenzione di avvalersi della riduzione per avvio al recupero entro il 30 giugno dell'anno per il quale intende richiederla.

Contestualmente alla presentazione della domanda, il contribuente si impegna a dimostrare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno successivo, l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti prodotti, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità dei rifiuti avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero. Il Comune si riserva di effettuare un riscontro con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, al fine di verificare la reale quantità di rifiuti smaltiti attraverso il servizio pubblico e i costi comunque sostenuti per quell'utenza.

(13) Articolo così modificato con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

Art. 68 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio ⁽¹⁴⁾

1. E' prevista una riduzione del 20% del tributo, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze aventi accesso da strade private che distano non meno di 100 metri dalla strada pubblica su cui viene effettuata la raccolta puntuale dei rifiuti.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, queste ultime a condizione che abbiano superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

(14) Articolo così modificato con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

Art.69 - Agevolazioni

1. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale da assumere annualmente, possono essere previsti interventi a favore delle Utenze Domestiche che versano in particolare stato di indigenza; l'agevolazione è subordinata alla presentazione della domanda presso l'ufficio assistenza con applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) previsto dalla Legge n. 449 del 27/12/1997.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Si applicano il secondo ed il quinto comma dell'art. 65.

Art. 70 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni ⁽¹⁵⁾

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. La riduzione calcolata dal suddetto conteggio verrà applicata nel limite del 60%, che costituisce la percentuale massima di riduzione usufruibile da ogni singolo contribuente.

2. La riduzione per il compostaggio domestico non è cumulabile con le riduzioni per le abitazioni tenute a disposizione e quelle occupate dai residenti all'estero di cui alle lettere a) e b) dell'art. 65.

3. La riduzione per il compostaggio non domestico non è cumulabile con la riduzione per uso non continuativo di cui al comma 1 dell'art. 66.

(15) Articolo così modificato con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

Art. 71 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o agevolazioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 1.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti e nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei coobbligati o degli eredi dello stesso;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 72 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di iscrizione o variazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione di cancellazione deve essere presentata entro 30 giorni successivi alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, redatta su modelli predisposti dal Comune, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

g) l'indirizzo di posta elettronica certificata, se posseduto.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività ai fini dell'individuazione della categoria, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

f) l'indirizzo di posta elettronica certificata, se posseduto.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante e/o dal suo legale rappresentante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata (scansionando il documento firmato in originale). In caso di spedizione fa fede la data di invio e deve essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante (in corso di validità).

7. Il Comune può provvedere a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e i termini ivi indicati.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, avranno cura di invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 73 - Riscossione avvisi TARI ⁽¹⁶⁾

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta ordinaria tramite servizio postale o agenzie autorizzate, gli avvisi di pagamento di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del presente regolamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e per tributo provinciale suddividendo l'ammontare in almeno 2 rate, con la facoltà della Giunta Comunale di aumentare il numero di rate annuali.

2. Prima di procedere con l'emissione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 9 del presente regolamento, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., ovvero in via telematica ai sensi di legge tramite Posta Elettronica Certificata, avviso di sollecito per il pagamento degli importi che risultano non versati, maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica se dovute. L'avviso di sollecito, che costituisce messa in mora del contribuente, indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso versamento di cui all'art. 10, comma 2, del presente regolamento oltre agli interessi di mora, mediante la riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

3. Il contribuente è esonerato dall'effettuare versamenti per importi inferiori ad € 10,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria. In caso di tassa rifiuti giornaliera il tributo non è dovuto se pari o inferiore a € 5,00.

(16) Articolo così modificato con delibera CC n. 5 del 06/02/2019

* * * * *

ALLEGATO A:

-Categorie di utenze non domestiche ai fini TARI per i comuni con meno di 5.000 abitanti-

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Campeggi, distributori carburanti
- 3 Stabilimenti balneari
- 4 Esposizioni, autosaloni
- 5 Alberghi con ristorante
- 6 Alberghi senza ristorante
- 7 Case di cura e riposo
- 8 Uffici, agenzie, studi professionali
- 9 Banche ed istituti di credito
- 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
- 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14 Attività industriali con capannoni di produzione
- 15 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 17 Bar, caffè, pasticceria
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21 Discoteche, night club
- 20bis Banchi mercato: ortofrutta, pescheria, fiori e piante
- 18bis Banchi mercato: generi alimentari
- 10bis Banchi di mercato: generi non alimentari